



Regolamento (UE) 1305/2013

F.E.A.S.R.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIDUZIONI ED
ESCLUSIONI per le MISURA ad INVESTIMENTO, per
INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI AI SENSI dell'ART. 35
del REGOLAMENTO (UE) n. 640/2014**

Revisione 1.0

DISPOSIZIONI REGIONALI DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI DI MISURE A INVESTIMENTO DEL PSR AI SENSI

- **DELL ART.35 DEL REG 640/2014**
- **DEGLI ARTT. 20 E 21 DEL DECRETO MIPAAF DM n.1867 del 18/01/2018**

1. PREMESSA.....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	5
3. DEFINIZIONI.....	5
4. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI	7
5. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
6. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI del BENEFICIARIO	10
7. RISPETTO DELL'ART. 63 DEL REG. (UE) N. 809/2014.....	24
8. RECESSO (RINUNCIA) DAGLI IMPEGNI.....	24
9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI.....	24
10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI.....	25

1. PREMESSA

Nel presente documento sono riportate, conformemente alle direttive regionali in materia di riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari approvate con Delibera di Giunta n° 1502 del 27-12-2017, le **disposizioni attuative regionali** in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché del Decreto n.1867 del 18/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”.

Le **disposizioni attuative regionali** si applicano alle procedure ed ai pagamenti concessi e da concedere ai beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Toscana 2014-2020, così come individuate all’art. 2, delle “*direttive regionali in materia di riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari*” approvate con la DGR n. 1502/2017.

In particolare, il documento si prefigge i seguenti obiettivi:

- stabilire i principi generali per l’applicazione delle riduzioni/esclusioni, qualora nel corso di un controllo amministrativo/in loco sia riscontrata una inadempienza;
- individuare le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure;
- definire le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione.

Le riduzioni ed esclusioni contenute nel presente documento sono conseguenti al manifestarsi di inadempienze che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, sono definite come qualsiasi inottemperanza a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi.

Normativa di riferimento

Il presente documento è stato elaborato tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici contenute nei seguenti documenti:

- a) Reg. (UE) n. 1306/2013;
- b) Reg. delegato (UE) n. 640/2014;
- c) Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- d) Decisione della Commissione (UE) C(2013)9527 final del 19.12.2013;
- e) DM n.1867 del 18/01/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale pubblicato sulla GU del 6 aprile 2018;
- f) Delibera di Giunta RT n° 1502 del 27-12-2017;
- g) Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento approvate con delibera n.518/2016 già modificate con delibera n. 256/2017;
- h) Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento (decreto Artea n. 63 del 28 giugno 2016 e s.m.i.).

L’art. 63, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1306/2013 stabilisce che se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato in toto o in parte.

L'impianto sanzionatorio relativo alle Misure non connesse alla superficie e /o animali nel ciclo di Programmazione allo Sviluppo Rurale 2014-2020 è definito dagli articoli 35 e 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 – che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 – e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono un impianto di Riduzioni o Esclusioni dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazioni o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati, tenuto conto della gravità, dell'entità della durata e delle ripartizioni dell'inadempienza (art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014). In particolare, nel caso di inadempienze riferite ai criteri di ammissibilità il suddetto regolamento delegato stabilisce che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente (art. 35 paragrafo 1).

Le riduzioni/esclusioni possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

A tali disposizioni si aggiungono gli Orientamenti contenuti nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013, in forza del rinvio operato - per lo Stato membro – dall'art. 21 del D.M. 1867 del 18/01/2018, ai fini dell'individuazione e della misura delle Sanzioni da applicare ai Beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici.

La base normativa nazionale per la misura delle riduzioni ed esclusioni è costituita dal Decreto del MiPAAF che n.1867 del 18/01/2018.

I Fondi Europei e il principio di Sana Gestione Finanziaria

I Fondi Europei rappresentano un contributo al conseguimento degli Obiettivi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, rispetto ai quali sia il Trattato sia il Regolamento Finanziario, richiedono che tali Fondi siano utilizzati secondo il principio di Sana Gestione Finanziaria, e, cioè, secondo i Principi di **efficacia, efficienza ed economicità**.

Ne consegue che, nella realizzazione dei Progetti ammessi a finanziamento / co-finanziamento, tutti i Beneficiari (pubblici e privati) si impegnino al rispetto della normativa Comunitaria (oltre che Nazionale e Regionale), non solo ai fini della legittimità e regolarità delle Spese sostenute.

I Beneficiari sono tenuti a realizzare i Progetti così come previsto nel Provvedimento individuale di concessione, per le finalità e secondo le Disposizioni stabilite dall'Autorità di Gestione, nel rispetto delle norme fondamentali che derivano direttamente dalle Disposizioni e dai Principi del Trattato UE, per effetto delle quali i Fondi Europei Strutturali e di Investimento (E.S.I.) debbono essere utilizzati nel rispetto dei Principi di Parità di Trattamento e di non Discriminazione, Trasparenza, Pubblicità e Imparzialità.

Gli Obblighi dei Beneficiari

Nel rispetto degli atti che sono alla base della sottoscrizione del “contratto per l'assegnazione dei contributi”, l'Obbligo principale dei Beneficiari è quello di realizzare il “Progetto approvato”.

Per far ciò il beneficiario deve garantire un insieme di attività mirate al raggiungimento di Obiettivi chiaramente definiti, entro un determinato periodo di tempo e con un budget prestabilito; tutto ciò dettagliatamente descritto nei documenti concordati tra i Servizi regionali e i Beneficiari.

Nella fase di realizzazione (del Progetto), tutti i Beneficiari sono tenuti poi al rispetto degli Obblighi generali comuni, riconducibili alle seguenti categorie:

a) **Obbligo di Informazioni**. I Beneficiari devono mettere a disposizione dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma) ogni documento e informazione necessari per la valutazione dello stato di realizzazione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello

finanziario. In questo ambito, rientra l'Obbligo per i Beneficiari di comunicare tutti gli eventi che possano pregiudicare l'adempimento degli Obblighi derivanti dal Provvedimento di concessione (ne sono esempio: le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali; eventuali casi di conflitto di interessi, etc.);

b) **Obbligo di Relazione**. I Beneficiari devono relazionare circa l'attuazione tecnica dell'attività prevista dal Provvedimento di concessione, con preciso Obbligo di Rendicontazione sui costi sostenuti e le eventuali entrate percepite;

c) **Obbligo di Pubblicazione e Diffusione dei risultati**. In ogni comunicazione o pubblicazione legate ai Progetti che beneficiano di sovvenzioni comunitarie, i Beneficiari devono dichiarare di aver ricevuto il contributo comunitario;

d) **altri Obblighi generali**, che possono essere previsti anche nel Provvedimento di assegnazione, ad esempio: di rispetto delle condizioni per l'assegnazione del Sostegno, l'obbligo di sottoporsi all'attività di controllo dell'Autorità competente o degli altri Organi previsti, di prestare Garanzia a fronte del Pagamento dell'anticipo, etc..

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente documento sono applicate alle seguenti misure/sottomisure ad investimento:

Misura 1: trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 2: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del Reg. UE n. 1305/2013)

Misura 3: regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni (articolo 17 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 5: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articolo 21 paragrafo 1 del Reg. UE 1305/2013 con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b));

Misura 10 Pagamento agro-climatico-ambientali (Articolo 28 paragrafo 9 del Reg. UE 1305/2013), limitatamente agli interventi di investimento;

Misura 16: Cooperazione [articolo 35 del Reg. UE 1305/2013]

Misura 19: Sostegno allo sviluppo locale LEADER (articolo 36 del Reg. UE 1305/2013);

Misura 20: Assistenza tecnica (articolo 51, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1305/2013).

3. DEFINIZIONI

Il regolamento stabilisce, inoltre, che la:

- a) **gravità di una inadempienza** dipende dalla rilevanza dalle conseguenze della stessa inadempienza, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli altri obblighi che non sono stati rispettati;
- b) **entità di una inadempienza** dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso;

- c) **durata di una inadempienza** dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- d) **ripetizione di una inadempienza** dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe durante l'intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione;
- e) **gruppo di impegni**: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei;
- f) **impegno**: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul Beneficiario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla Misura / operazione oggetto di contributo;
- g) **importo ammesso per l'operazione**: corrisponde all'importo assegnato indicato nel Provvedimento di assegnazione/rimodulazione/variante;
- h) **inadempienza**: la mancata osservanza di un Impegno previsto dalle Misure del PSR oppure di un altro Obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsto dal PSR;
- i) **inadempienza grave**: Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata;
- j) **livello di inadempienza**: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata di cui all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2014. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5);
- k) **operazione**: unità elementare, rappresentata da un progetto, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle Disposizioni attuative del PSR, attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di Intervento previste dal PSR stesso.

Come specificato all'art. 20 del DM n. 1867/2018, fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del reg. (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto nell'ambito delle misure non connesse alla superficie o agli animali, si applica per ogni infrazione relativa **ad un impegno od a gruppi di impegni**, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. A tal fine, nel presente documento, le inadempienze sono distinte fra quelle collegate al mancato rispetto:

a) dei ***criteri di ammissibilità*** su cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 35 comma 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 e nell'art. 13 del DM n. 1867/2018;

b) degli ***impegni o altri obblighi*** da parte del beneficiario previsti nei bandi e in altri documenti di attuazione della *misura/sottomisura/tipo di operazione* su cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 35 comma 3 del Reg. (UE) n. 640/2014 e nell'art. 20 del DM n. 1867/2018.

4. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI

In caso di infrazione dell'impegno riferito a un'operazione, verrà ridotto l'importo corrispondente all'operazione relativa.

Per ogni impegno quindi, si accerta l'esistenza di infrazioni e se ne determina il corrispondente livello di violazione (1=basso; 3=medio; 5=grave) alla luce di ciascuno dei tre indicatori (Gravità; Entità; Durata) previsti dal Regolamento secondo la matrice sottostante:

<i>Livello di violazione</i>	<i>Gravità</i>	<i>Entità</i>	<i>Durata</i>
Basso (1)			
Medio (3)			
Grave (5)			

Una volta quantificati i suddetti valori, si procede a determinare la media aritmetica dei punteggi rilevati per singolo impegno per ottenere un punteggio medio (compreso nell'intervallo da 1 a 5), arrotondato per difetto al primo decimale (se la seconda cifra dopo la virgola è compresa tra 0 e 4) o arrotondato per eccesso al primo decimale (se la seconda cifra dopo la virgola è compresa tra 5 e 9).

A titolo esemplificativo si riporta in tabella la violazione di un impegno afferente a una determinata misura:

<i>Livello di violazione dell'impegno</i>	<i>Gravità</i>	<i>Entità</i>	<i>Durata</i>
Basso (1)			
Medio (3)	3		3
Grave (5)		5	

- per il calcolo si procede sommando i tre valori associati agli indicatori (3+5+3=11);
- si procede poi calcolando la media aritmetica ($11/3=3,66$ ovvero 3,7 arrotondato per eccesso).

Si procede in questo modo per ogni impegno violato, e se in un dato gruppo di impegni si riscontra più di una violazione, il valore ottenuto per ciascun impegno viene sommato agli altri, ottenendo dunque un unico punteggio da confrontare con i valori indicati nella tabella sottostante per l'identificazione della percentuale di riduzione corrispondente.

<i>Punteggio medio calcolato</i>	<i>Percentuale di riduzione corrispondente</i>
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4$	10%

In relazione all'esempio sopraindicato, la percentuale di riduzione applicabile è del 5% dato che il punteggio associato all'infrazione è di 3,7 (ovvero compreso tra 3 e 4).

Ove applicabile: ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 l'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi.

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

Ripetizione.

La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento (art. 20 comma 3 del DM 1867/2018). La ripetizione di una inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe durante l'intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione.

Inadempienza grave.

Nel caso in cui una inadempienza viene ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata questa è definita "inadempienza grave".

In caso di accertamento di un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. (art. 35 comma 5 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 20 comma 3 del DM 1867/2018).

Maggiorazione.

E' previsto, nel caso di violazioni non gravi, una maggiorazione della riduzione in caso di ripetizione accertata. Tale maggiorazione è pari al doppio della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato elementi falsi per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza grave di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 35 comma 6 del Reg. (UE) n. 640/2014 e art. 20 comma 3 del DM 1867/2018).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 se le revoche e le sanzioni amministrative non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Per ciascun gruppo di impegni in cui è riscontrata la violazione, viene calcolata la sommatoria delle riduzioni dei gruppi di impegni afferenti a una data tipologia di misura/sottomisura/operazione, previa la regola generale del cumulo delle riduzioni.

Cumulo delle riduzioni (regola generale)

In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013 concernente gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). Tuttavia, la

riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del “cumulo” di cui al primo capoverso.

Ordine delle riduzioni (regola generale)

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e, poi, le riduzioni stabilite sulla base del presente documento.

5. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I **CRITERI di AMMISSIBILITÀ** indicati nei regolamenti comunitari e descritti nel testo del PSR Toscana 2014-2020 per ogni misura/sottomisura/operazione/azione, vanno riportati negli atti applicativi conseguenti alla presente disciplina sanzionatoria.

Infatti l’art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dell’art. 13 del DM n. 1867/2018 stabiliscono che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, siano essi riferiti al soggetto che beneficia dell’aiuto che agli investimenti oggetto di contributo nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative.

I criteri di ammissibilità riferiti al soggetto sono riportati nel paragrafo “Requisiti di ammissibilità” contenuto nei singoli bandi di misura. I criteri di ammissibilità riferiti agli investimenti sono individuati nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità degli interventi” contenuto nei singoli bandi di misura. A pena di esclusione dal finanziamento devono essere rispettati anche i seguenti impegni:

- 1) non ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati;
- 2) per le sottomisure 4.1 e 4.2: non vendere l’energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di scambio sul posto.

5.1 SANZIONI

<i>Descrizione Impegno / obbligo</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Tipologia di controllo</i>	<i>Tipo di sanzione per l’eventuale inadempienza</i>	<i>Base di calcolo della Riduzione</i>	<i>Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione</i>
Rispetto dei criteri di ammissibilità	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post (laddove pertinente)	Rifiuto / esclusione / revoca	Importo ammissibile / ammesso per l’operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18

Di seguito in dettaglio gli effetti delle inadempienze relative a ciascuna violazione degli obblighi generali del beneficiario:

- *Rispetto dei criteri di ammissibilità*

Il bando pubblico stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità per l’adesione al corrispondente regime di sostegno attivato con la misura/sottomisura/tipologia di operazione. Al

soggetto richiedente può essere concesso l'aiuto se, al momento della presentazione della domanda di sostegno fatte salve eventuali deroghe, sono soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità.

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione. Una nuova verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante all'operazione, in funzione della natura della modifica proposta, e in caso di cessione di azienda.

Effetti inadempienza

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Infatti in virtù di quanto previsto all'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno, ovvero, se accertato dopo l'adozione del provvedimento di assegnazione, la revoca totale del sostegno concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o di altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

6. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI del BENEFICIARIO

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento. Sono contenuti nei Regolamenti relativi alla programmazione 2014-2020 e/o descritti nel testo del PSR e indicati nella domanda di sostegno, nel quadro dichiarazioni e impegni, e dovranno essere elencati negli atti applicativi e ripresi nelle check-list di controllo.

All'art. 2 del DM n. 1867/2018 è definito:

- l'impegno come un vincolo o un obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto (lettera q);
- inadempienza/violazione/infrazione come l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale (lettera s);
- la sanzione amministrativa come riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione (lettera aa);

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 del DM n. 1867/2018 l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario deve essere determinata in funzione dei seguenti parametri: **gravità, entità, durata e ripetizione**.

Tale riduzione deve essere determinata secondo le modalità fissate nello stesso allegato 6 al DM.

Gli impegni vengono classificati nei seguenti gruppi:

- A) impegni collegati all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento;
- B) Impegni derivanti dalla liquidazione del contributo (periodo ex post).

Tutte le inadempienze puramente formali alle quali è riconosciuto un impatto irrilevante sugli oneri di contribuzione ed amministrativi e sul procedimento, saranno classificati sempre **con basso livello di gravità e di entità.**

A. Impegni collegati all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento (dalla stipula del contratto per la concessione del contributo fino al pagamento del saldo)

Rientrano in questo gruppo gli impegni o altri obblighi per i quali è chiesto al beneficiario di adempiere entro un dato termine. Tali termini sono fissati nei bandi o in altri documenti attuativi. Nel caso che il beneficiario non adempia a uno o più di tali obblighi entro il termine prestabilito, per ciascun inadempimento, viene applicata una riduzione del contributo, determinata in base ai seguenti criteri:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	-	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	Fase di realizzazione del progetto	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	Fase di saldo	> 15 GG

Limitatamente al caso della presentazione della domanda di pagamento, la riduzione/esclusione applicata in caso di ritardo della presentazione è disciplinata dal documento "direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento", capitolo "domanda di pagamento a saldo".

Fonte: Delibera di Giunta RT n° 1502 del 27-12-2017

B. Impegni derivanti dalla liquidazione del contributo (periodo ex post)

Rientrano in questo gruppo gli impegni o altri obblighi per i quali è richiesto al beneficiario di adempiere nel periodo di impegno ex post. Nel caso che il beneficiario non adempia a uno o più di tali obblighi, per ciascun inadempimento viene applicata una sanzione amministrativa determinata tenuto conto dei seguenti criteri:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo <= 50.000,00 €	4 e 5 anno ex post	1>=GG<60
Medio (3)	50.000,00 € < contributo < = 200.000,00 €	2 e 3 anno ex post	60>=GG<120
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	Primo anno ex post	360>=GG

se la DURATA della violazione è > ai 360 giorni, è prevista l'esclusione e la revoca dell'aiuto.

Fonte: Delibera di Giunta RT n° 1502 del 27-12-2017

6.1 SANZIONI

Di seguito il riepilogo e le specificazioni, conseguenti a violazioni degli obblighi generali derivanti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno FEASR per le Misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014-2020, distinguendo le conseguenze susseguenti ad istruttoria e controlli.

Gli impegni sono divisi per 'gruppi' (da A a G) caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

	<i>Descrizione Impegno / obbligo</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Tipologia di controllo</i>	<i>Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza</i>	<i>Base di calcolo della Riduzione</i>	<i>Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione</i>
A1	Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco	Esclusione / Revoca	Importo ammissibile / ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
A2	Produzione elementi falsi o omissioni per negligenza grave	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco	Esclusione / Revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
A3	Consentire lo svolgimento dei controlli	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco / ex post	Riduzione/ Esclusione / Revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
B1	Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento Saldo	Tutte le tipologie	Amministrativo sulla Domanda di Pagamento Saldo	Riduzione/ Esclusione / Revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
C1	Mancata richiesta di variante	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
C2	Fornitura dati monitoraggio	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
C3	Informazione e pubblicità	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco / Ex post	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
D1	Rispetto della	Operazioni	Amministrativo/	Riduzione/	Importo	Art. 35 del

	normativa sugli appalti ¹	realizzate da beneficiari pubblici;	in loco	Esclusione / Revoca	ammesso per l'operazione	Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
E1	Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	Operazioni realizzate in regime de minimis	Amministrativo/ Ex post	Esclusione / Revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
E2	Stabilità delle operazioni	Per le operazioni che prevedono investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi	Ex post	Riduzione/ Revoca	Importo erogato per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
E3	Stabilità dei vantaggi ai produttori	Per le operazioni Sottomisura 4.2	Ex post	Riduzione/ Revoca	Importo erogato per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
F1	Comunicazione PEC	Tutte le tipologie	Amministrativo	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
F2	Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN	Tutte le tipologie	Amministrativo	Riduzione/ Revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
F3	Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti/domanda di proroga	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco	Riduzione/ Revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
F4	Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
F5	Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Riduzione/ Esclusione / Revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18
G1	Realizzazione delle operazioni	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Esclusione / Revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/18

¹ Si rimanda a specifiche procedure di controllo dedicate.

Di seguito in dettaglio gli effetti delle inadempienze relative a ciascuna violazione degli obblighi generali del beneficiario:

A1

- *Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione*

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale viene selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR ed esplicitati nel dettaglio, nei bandi pubblici che attivano le misure/sottomisure/tipologie di operazione. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. Per l'accesso al sostegno è dunque richiesto il possesso di un set di requisiti che comportino l'attribuzione di un punteggio 'minimo'. Tale vincolo costituisce, di fatto, una condizione di ammissibilità.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti o, se del caso perseguiti o realizzati, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e comunque dopo la concessione dell'aiuto, assumendo, di fatto, la connotazione di 'impegno'. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento.

Effetti inadempienza

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- **controllo amministrativo della domanda di sostegno.** In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per le misure in cui è previsto il punteggio 'minimo' di cui al paragrafo precedente, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- **controllo amministrativo della domanda di variante,** allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato all'operazione e che ne ha determinato l'ammissione a finanziamento.
- **controllo in loco.** In tale sede, sono verificati i criteri di selezione che hanno determinato l'ammissione a finanziamento dell'operazione;

In caso di fuoriuscita dell'operazione dalla graduatoria di ammissibilità, l'operazione è revocata totalmente.

NB Le medesime valutazioni di cui al punto precedente sono svolte in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento del saldo, qualora si accerti una parziale realizzazione degli interventi finanziati.

A2

- *Non produrre elementi falsi o omissioni per negligenza*

Secondo quanto previsto all'art. 35.6 del Reg. UE n. 640/2014, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato elementi falsi per ricevere il sostegno oppure ha ommesso di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le inadempienze in argomento possono essere accertate, in particolare, nell'ambito dei controlli in loco, in virtù di quanto previsto all'art. 51.2 del Reg. UE n. 809/2014, ma possono emergere anche nel corso del controllo amministrativo della domanda di sostegno o della domanda di pagamento.

Effetti inadempienza

L'aiuto è revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

A3**- Consentire lo svolgimento dei controlli**

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Effetti inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale dell'Aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

B1**- Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e presentazione della Domanda di Pagamento per saldo**

Il Beneficiario dovrà rispettare la tempistica di realizzazione e il termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando e con quanto specificato nel Provvedimento di assegnazione, salvo proroga autorizzata.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta la Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture. Le verifiche sull'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento materiale, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo, sono realizzate almeno con una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d. "visita in situ").

Effetti inadempienza

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni / esclusioni. La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata entro il termine previsto dal Provvedimento di concessione / proroga. La presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo oltre il termine indicato, comporta l'applicazione di riduzioni / esclusioni sull'importo ammesso per l'operazione, così come previsto dal capitolo 12 'Domanda di pagamento a Saldo' delle 'Disposizioni Comuni' approvate con Decreto del Direttore di ARTEA.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della Domanda di Pagamento del saldo produce conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza. È pertanto quest'ultimo il criterio su cui basare la portata della sanzione, che verrà così applicata:

- La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'**1% per ogni giorno lavorativo di ritardo**, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- **revoca** totale del sostegno in caso di ritardo **superiore a 25 giorni**.

C1

- Mancata richiesta di variante

Le varianti degli interventi finanziati, così come definito dalle Disposizioni comuni, se non escluse dal bando, devono essere preventivamente richieste e approvate.

Effetti inadempienza

Le varianti in corso d'opera degli interventi finanziati non richieste e, dunque, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano, in fase di saldo, l'applicazione di riduzioni sull'importo ammesso per l'operazione, fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nel Bando e nelle Disposizioni comuni.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	*	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	*	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	*	> 15 GG

Note

Gravità: L'importo è riferito all'elemento oggetto della variante.

Entità: Livello sempre Medio.

Durata: Periodo intercorrente tra esecuzione della variante e presentazione della domanda di Saldo.

C2

- Fornitura dati monitoraggio

Con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di gestione del PSR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il Beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di Gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di Gestione, o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti l'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR.

Effetti inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	*	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	*	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	*	> 15 GG

Note
Entità: Livello sempre Basso.
Durata: E' indicato il ritardo oltre i 15 giorni previsti.

C3

- *Informazione e pubblicità*

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III). In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno all'operazione da parte del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR (secondo quanto stabilito nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014).

Come previsto anche nel paragrafo 19.3.15 del documento 'Disposizioni comuni'.

Effetti inadempienza

L'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la sospensione del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all'art. 36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all'autorizzazione al pagamento da parte dell'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione.

In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo previa applicazione di una riduzione secondo la tabella seguente.

La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.

Gli elementi sopraindicati sono applicati, mutatis mutandis, in caso di controllo ex post.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	*	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	*	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	*	> 15 GG

Note :
Entità: Livello sempre Medio.
Durata: E' indicato il ritardo oltre i 5 giorni previsti.

D1

- *Rispetto della normativa sugli appalti*

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, le riduzioni ed esclusioni da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base linee guida contenute nell'allegato alla decisione della commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 e del DM

MIPAAFT n. 10255 del 22/10/2018².

Effetti inadempienza

Le inadempienze descritte negli orientamenti della Commissione Europea sono quelle che gli organismi comunitari hanno riscontrato più di frequente nel corso degli audit.

Il DM MIPAAFT n. 10255 del 22/10/2018 definisce i criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni. È previsto l'adeguamento delle Check List approvate con nota ARTEA n. 0129443 del 18/06/2018 "PSR 2014-2020. Circolare applicativa 07 / 2018 delle 'Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento' approvate con Decreto ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e ss.mm.ii.. "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici - rispetto della normativa"".

E1

- Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggette all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis), l'impresa dovrà dichiarare di non avere beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo de minimis, oppure, alternativamente, di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo de minimis per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di Domanda di Sostegno presentata da più soggetti, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. n. 1407/2013 e dal Decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017- regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato , ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. 3.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento de minimis non beneficino di detti aiuti in regime de minimis.

Effetti inadempienza

Il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di stato (de minimis) comporta l'esclusione con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

² Per l'applicazione di sanzioni e riduzioni su tale controllo si rimanda alle procedure in corso di adozione da parte di ARTEA.

³ Art. 6 par 2 del Reg. n. 1407/2013 prevede che se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

E2

- *Stabilità delle operazioni*

In particolare, è previsto che nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo:

- a) cessino o rilocalizzano un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- b) effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- c) apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

È inoltre previsto, ai sensi dell'art. 71.1 del Reg. UE n. 809/2014, che gli importi indebitamente versati al beneficiario siano recuperati in proporzione al periodo in cui i requisiti di stabilità dell'operazione non sono stati soddisfatti.

Effetti inadempienza

Stante quanto sopra, qualora si verificano i casi di inadempienza sopra elencati, ovvero, per i casi in cui sia prevista, l'eventuale modifica all'operazione non sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente, si procederà al recupero del sostegno erogato al beneficiario secondo le modalità di seguito specificate:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo \leq 50.000,00 €	4 e 5 anno ex post	$1 \geq GG < 60$
Medio (3)	50.000,00 € < contributo \leq 200.000,00 €	2 e 3 anno ex post	$60 \geq GG < 120$
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	Primo anno ex post	$360 \geq GG$

Note: se la DURATA della violazione è > a 360 giorni, è prevista l'esclusione e la revoca dell'aiuto.

E3

- *Stabilità dei vantaggi ai produttori (specifico per la Sottomisura 4.2)*

In attuazione della Sottomisura 4.2, ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base, è fatto obbligo la presentazione di una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo che almeno il 51% della materia prima trasformata nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base.

Limitatamente al settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale", deve essere assunta da parte dell'impresa beneficiaria una dichiarazione di impegno che almeno il 51% dei capi macellati nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base.

L'applicazione degli impegni sopraindicati decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e, a partire da tale data, gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni.

La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti.

Il beneficiario è tenuto, nei 60 giorni successivi al 31 dicembre di ogni anno (per il primo anno di vincolo, il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA) dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la documentazione completa e in maniera ricevibile all'Ufficio competente dell'istruttoria.

Su motivata richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione.

In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, l'Ufficio competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione. Decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le riduzioni e le sanzioni disciplinate dal presente atto.

Effetti inadempienza

Considerato che la verifica delle inadempienza riscontrate viene svolta durante la fase ex post ma contiene effetti diretti sull'ammissibilità del progetto, viene applicata la matrice **A. Impegni collegati all'attuazione del progetto ammesso a finanziamento.**

Stante quanto sopra, qualora si verificano i casi di inadempienza sopra elencati si procederà al recupero del sostegno erogato al beneficiario secondo le modalità di seguito specificate:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	*	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	*	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	*	> 15 GG

Note :

Entità: Livello sempre Alto.

Durata: E' indicato il ritardo oltre il termine perentorio indicato dall'Ufficio competente dell'istruttoria in caso di ritardo nella presentazione della documentazione. In caso di Durata di Livello Alto (> 15 giorni), è prevista la revoca del contributo.

F1

- **Comunicazione PEC**

Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comportano l'impossibilità di notifiche al Beneficiario.

Effetti inadempienza

L'assenza di comunicazione dell'indirizzo di PEC comporta una riduzione.

Nella ipotesi di mancato mantenimento in esercizio dell'indirizzo PEC e/o di mancata comunicazione di variazioni dello stesso, vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di notifica della richiesta effettuata dall'Ufficio, per comunicare le nuove informazioni. La mancata fornitura dei dati richiesti entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per l'operazione, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	*	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	*	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	*	> 15 GG

Note :

Entità: Livello Basso nei casi in cui il soggetto non sia tenuto per legge alla tenuta della PEC. Medio in cui sia tenuto per legge alla tenuta della PEC.

Durata: E' indicato il ritardo oltre i 15 giorni previsti.

F2

- *Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato/ IBAN*

Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data del Contratto, le coordinate del Conto Corrente bancario, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. Il Conto Corrente dedicato, pertanto, costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti.

Per tutte le Misure, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda di Pagamento, il codice IBAN.

Effetti inadempienza

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione delle coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN, all'Ufficio regionale competente, lo stesso Ufficio richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	*	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	*	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	*	> 15 GG

Note :

Entità: Livello sempre Basso.

Durata: E' indicato il ritardo oltre i 15 giorni previsti.

F3

- *Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti/presentazione domanda di proroga*

Il Beneficiario deve comunicare al competente Soggetto Attuatore, se previsto dal Bando, tempestivamente e per iscritto, le informazioni richieste da specifici provvedimenti (quali, ad esempio, avvenuto inizio dei lavori, nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza, etc.), i quali dettano anche i termini di presentazione delle comunicazioni.

Il Beneficiario deve eventualmente richiedere, entro i termini indicati dal Contratto attraverso anagrafe ARTEA, la proroga di fine lavori.

Effetti inadempienza

Ulteriori richieste da specifici provvedimenti : Nel caso di mancata comunicazione delle informazioni nei tempi stabiliti, si applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica.

Presentazione domanda di proroga: Nel caso di mancata comunicazione nei tempi stabiliti, si applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravita, entità e durata secondo la tabella specifica. Termine massimo di presentazione della domanda di proroga: entro e non oltre il 25° giorno dal termine stabilito.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	-	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	Fase di realizzazione del progetto	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	Fase di saldo	> 15 GG
Note :			

F4

- Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario

Il Beneficiario deve comunicare all'Ufficio Competente, se previsto dal Bando, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda.

Effetti inadempienza

In caso di mancata comunicazione di variazioni all'Ufficio regionale competente, lo stesso Ufficio che ha rilevato l'inadempienza applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica. Gli elementi sopraindicati sono applicati, mutatis mutandis, in caso di controllo ex post.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	-	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	Fase di realizzazione del progetto	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	Fase di saldo	> 15 GG
Note :			

F5

- Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Il verificarsi dei casi in argomento può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non sarebbe ovviamente responsabile.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del Beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della Domanda.

Il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN) la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario o il suo rappresentante devono inoltre trasmettere la documentazione probatoria prevista nel bando pubblico e/o richiesta dall'Ufficio regionale competente.

Effetti inadempienza

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste nel presente o in altri documenti, in funzione delle inadempienze rilevate.

Gli elementi sopraindicati sono applicati, mutatis mutandis, in caso di controllo ex post.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Contributo fino a 50.000,00 €	-	<= 5 GG
Medio (3)	contributo > di 50.000,00 € e < o = di 200.000,00 €	Fase di realizzazione del progetto	5 > GG <= 15
Alto (5)	contributo > di 200.000,00 €	Fase di saldo	> 15 GG

Note :

G1

- Realizzazione delle operazioni

Gli interventi finanziati devono essere realizzati conformemente a quelli per i quali è stata presentata e poi accolta la domanda di sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate

La conformità degli interventi realizzati viene verificata nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di pagamento di saldo, nonché nel controllo in loco delle operazioni che rientrano nel relativo campione.

Effetti inadempienza

In caso di parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di parziale conformità degli interventi completati rispetto a quelli ammessi, il controllo amministrativo e in loco dovranno accertare che gli interventi realizzati e conformi all'operazione ammessa costituiscono un lotto funzionale, vale a dire un insieme di voci di costo che garantiscano comunque il perseguimento delle finalità e degli obiettivi originari dell'iniziativa progettuale. In caso contrario è prevista la revoca totale del sostegno concesso.

Inoltre dovranno essere accertati:

A-che la mancata realizzazione di parte degli interventi non abbia comportato il venir meno di priorità e/o la diminuzione del punteggio attribuiti in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno anche nella condizione che il nuovo punteggio garantisca il collocamento all'interno della graduatoria regionale tra le domande ammesse a finanziamento;

B-per le operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti materiali: che l'importo della spesa totale realizzata e conforme rispetti il limite indicato sull'importo della spesa totale ammessa. Per i soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori.

La mancanza di almeno uno dei due requisiti suddetti (A e B) comporta la revoca totale del sostegno concesso, nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo e/o acconto.

Il bando potrà comunque prevedere, in funzione delle peculiarità delle azioni ammesse, analoghi vincoli o sanzioni per i casi di parziale realizzazione.

7. RISPETTO DELL'ART. 63 DEL REG. (UE) N. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto sulla base della Domanda di Pagamento e della decisione di sovvenzione (CR) supera di oltre il 10% l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella Domanda di Pagamento (CA), si applica una sanzione da calcolare sull'importo spettante CA. Tuttavia, non si applicano sanzioni qualora il Beneficiario possa dimostrare in modo soddisfacente all'Autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. La sanzione amministrativa si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014 e i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg (UE) n. 809/2014. In quest'ultimo caso, la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Effetti dell'inadempienza

Riduzione da applicare all'importo spettante:

(Importo richiesto nella domanda di pagamento (CR)) – (Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese (CA))

La X% di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100 * (CR - CA) / CA$$

Se $X > 10\%$, il contributo erogabile (CE) al Beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

8. RECESSO (RINUNCIA) DAGLI IMPEGNI

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del Provvedimento di assegnazione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 1867/2018.